



Comune di Fonni

Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 22/11/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Autorità Sanitaria Locale

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 03 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- All. DPCM 03 novembre 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza Ministro della Salute del 04 novembre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale e in particolar modo comunale;

CONSIDERATO che per cause riconducibili al contagio da COVID-19, oltre ad alcuni decessi avvenuti in un ristretto arco temporale, è in aumento il numero di cittadini ricoverati presso strutture ospedaliere, alcuni di queste in condizioni critiche, e che tali situazioni possono presumibilmente essere un indicatore dell'ampiezza del fenomeno;

CONSIDERATO inoltre che nel Comune di Fonni risulta un preoccupante incremento dei contagi e che il servizio sanitario locale non risulta al momento in grado di garantire le necessarie operazioni di screening, assistenza e monitoraggio sul territorio comunale e che pertanto si ritiene necessaria l'emanazione di un provvedimento cautelare temporaneo a protezione della salute della cittadinanza;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Fonni;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a ridurre il contagio;

RISCONTRATO che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e, in particolare, gli assembramenti;

CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

RITENUTO che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l'auspicata ripresa delle attività e il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che diventa essenziale mettere in campo azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove non si possa evitare il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

ORDINA

A partire dal giorno 23 novembre e sino al 3 Dicembre, salvo ulteriore proroga espressa:

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di preparazione che di trasporto;
 - la sospensione delle attività di servizi alla persona (quali estetisti e parrucchieri), orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature. Resta consentita, ove possibile, la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
 - che le attività che continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie, attività artigianali ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
 - la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati ed il divieto della vendita ambulante;
 - la chiusura al pubblico degli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;
 - la chiusura al pubblico del cimitero, dell'ecocentro comunale e degli impianti sportivi;
 - la sospensione di tutte le ceremonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari;
 - la sospensione di tutti gli eventi e delle competizioni sportive e i relativi allenamenti.
 - la possibilità di svolgere individualmente attività motoria e/o sportiva all'aperto e in forma individuale;
 - di ridurre, ove possibile, gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio comunale;
- Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le vie aeree (naso e bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

SI ORDINA INOLTRE

Il divieto di ogni forma di raduno conviviale e non, in luoghi pubblici e/o privati, ivi compresi i raduni conseguenti all'attività venatoria svolta nel territorio comunale, nelle sedi sociali di associazioni sportive o culturali.

SI ORDINA INOLTRE

Al Servizio Igiene Pubblica e all'U.S.C.A dell'ASSL di Nuoro, ciascuno per le proprie competenze, la trasmissione puntuale e costante dei seguenti dati con aggiornamento giornaliero:

1. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, di tutti i soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid in isolamento obbligatorio;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

2. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, dei soggetti venuti a contatto con positivi, che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
3. numero effettivo dei soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid ricoverati presso strutture ospedaliere;
4. numero di soggetti in attesa di accertamenti diagnostici che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;
5. numero di soggetti in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici (quali secondo tampone di controllo) che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio.

SI DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Nuoro;
- Questura
- Carabinieri Stazione Fonni;
- Corpo Polizia Locale Comune di Fonni;
- A.S.S.L. di Nuoro;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro;
- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- DastyS.r.L.

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

Fonni, lì 22/11/2020

IL SINDACO
Daniela Falconi